



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Reggio Emilia

La dott. Elena Vezzosi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 945/2013 R.G. promossa da

**K. N.** nata in **Marocco**, residente in **Reggio Emilia**,  
**Reggio Emilia** elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, **Reggio Emilia**  
**Reggio Emilia** nello studio e presso la persona dell'avv. **Reggio Emilia** che la rappresenta e  
difende per delega in calce al ricorso,

**ricorrente**

**contro**

**SAN** ( P. IVA : **Reggio Emilia** ) persona del legale  
rappresentante pro-tempore, con sede in **Reggio Emilia**  
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato **Reggio Emilia** che la  
rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione

**resistente**

OGGETTO: subentro appaltatore -servizi di pulizia -diritto all'assunzione  
nell'impresa subentrante del dipendente dell'ex appaltatore.

All'odierna udienza del 2/4/2014, precisate le conclusioni come in atti, il Giudice  
ha deciso la causa mediante rituale lettura all'esito della camera di consiglio.

**In fatto**

Con ricorso depositato il 30/7/2013 la ricorrente esponeva:



1. di aver lavorato dal 2.10.2003 al 31.12.2012 alle dipendenze della CC [redacted] [redacted] con sede legale in Parma, dapprima con contratto di lavoro full-time e da ultimo con contratto part-time di 21 ore e 15 minuti alla settimana, con qualifica di addetta alle pulizie, con inquadramento al II livello del CCNL delle imprese di pulizia e servizi integrati – multi servizi, percependo una retribuzione netta mensile di circa 850,00 euro per 13 mensilità;
2. di avere sempre svolto la propria attività presso gli uffici della Ceramica [redacted] di [redacted] cui pulizia era stata appaltata a CO [redacted] [redacted];
3. che dal 1.01.2013 nel contratto di appalto di cui sopra è subentrata la società SAN [redacted] con sede in Reggio Emilia, Via [redacted];
4. che con comunicazione 17.12.2012, a fronte dell'imminente cambio di appalto, la CO.L. [redacted] ha inviato alla società SAN [redacted] e, per conoscenza, alle Organizzazioni Sindacali, l'elenco dei lavoratori da assumere ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del vigente CCNL delle imprese di pulizie e servizi integrati/ multi -servizi, comprendente la ricorrente;
5. che tuttavia la nuova appaltante non provvedeva all'assunzione tempestiva della lavoratrice, sicchè quest'ultima si è rivolta alla propria organizzazione sindacale di appartenenza la quale ha richiesto la convocazione della Commissione Cambi Appalto, istituita presso la locale Direzione Territoriale del Lavoro;
6. che la SAN [redacted] in data 28.01.2013 ha comunicato di aver provveduto " *per l'espletamento del servizio di pulizie dell'appalto presso la Ceramica [redacted] (RE), ..... alla copertura con nostro personale interno, non avendo necessità di personale nuovo in subentro*".

Da questi fatti l'attuale ricorso, mediante il quale la ricorrente afferma e richiede tutela al proprio diritto ad essere assunta dalla convenuta SAN [redacted] subentrante nell'appalto Ceramica [redacted] oltre che la condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore non percepite invocando l'applicazione dell'art. 4 CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi.

Si costituiva tardivamente SAN [redacted] contestando in modo generico le allegazioni avversarie.



La causa veniva istruita mediante assunzione di un testimone e decisa all'odierna udienza.

***In diritto***

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

I fatti di causa possono darsi per pacifici, sia perché provati documentalmente da parte ricorrente, sia perché sostanzialmente non contestati dalla resistente SAN ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, che nel costituirsi, tra l'altro in ritardo, non ha preso alcuna concreta posizione in ordine a quanto esposto in fatto, e di conseguenza implicitamente ammettendolo.

E' dunque da applicarsi alla controversia quanto previsto dal CCNL imprese di pulizia e servizi integrati-multi servizi (posto che neppure è contestato che la convenuta –che aderisce a CONFCOOPERATIVE, associazione di categoria stipulante esso contratto- applichi ai propri dipendenti che svolgono servizi di pulizia il succitato CCNL) all'art. 4, che prevede che : *"... In ogni caso di cessazione dell'appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto.*

*Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi due casi:*

- a) *in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sul'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;*
- b) *in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante – ancorchè sia la stessa che già*



*gestiva il servizio – sarà convocata presso l'associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività d'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità..”*

Tale disciplina deriva dal fatto che, come riportato nel comma primo dello stesso articolo:

*“ ... il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione.”.*

Ciò posto, si deve osservare che l'onere della prova in ordine ad eventuali modifiche contrattuali intervenute nell'appalto di pulizie relative alla Ceramica ~~XXXXXXXXXX~~ gravava ovviamente sulla SAN ~~XXXXXXXXXX~~, la quale tuttavia neppure ha dedotto tali modifiche; con la conseguenza che si deve applicare alla presente fattispecie quanto previsto nella lettera A del CCNL citato.

Ne deriva il diritto della ricorrente ad essere assunta presso la nuova appaltatrice, odierna resistente, a fronte di un preciso obbligo derivante dal CCNL stipulato.

La lavoratrice ha chiesto, a fronte della mancata assunzione più volte sollecitata dal sindacato CGIL, l'emissione di una sentenza costitutiva del contratto di lavoro non concluso ex art. 2932 c.c.



A norma dell'art. 2932 c.c. se colui che è obbligato a concludere un contratto – come nel caso in esame la società resistente in base all'art. 4 lettera a) CCNL Multiservizi – non adempie l'obbligazione, l'altra parte qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Come è noto l'art. 2932 cod. civ., sulla esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto mediante emanazione di sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, trova applicazione anche nel caso di obbligo contrattuale di stipulazione di un contratto di lavoro (...) ove, nel caso concreto, siano determinati o determinabili gli elementi essenziali del contratto ( Cfr. Cassazione n. 8568/04).

Così, da una parte, si è escluso che l'art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti di imprese appaltatrici nel settore dello smaltimento dei rifiuti - nello stabilire che, in caso di risoluzione del rapporto di appalto con la P.A., "il subentrante e le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto ed immediato dell'impresa cessante" e limitandosi dunque a strutturare le procedure intese a realizzare l'assorbimento del personale proveniente dall'impresa cessata mediante la previsione di incontri tra imprese ed organizzazioni sindacali per l'individuazione dei dipendenti da inserire nella nuova compagine lavorativa – fosse suscettibile di esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. attesa la mancata completa determinazione di tutti gli elementi essenziali del contratto ( Cfr. Cassazione 18277/10), mentre nel caso in cui le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale, l'obbligo per il datore di lavoro di assumere personale in forza presso un'altra azienda, prevedendo il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, nonché il riconoscimento dell'anzianità pregressa e del superminimo individuale, dovendosi ritenere l'oggetto del contratto di lavoro sufficientemente determinato, è stata ritenuta ammissibile, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto ( cfr. Cassazione, 27841/09).



Nel caso in esame deve ritenersi che l'oggetto del contratto di lavoro sia puntualmente determinato in quanto sono precisate per la lavoratrice ricorrente l'inquadramento e numero di ore lavorate e l'applicabilità del CCNL Multiservizi ( cfr.doc. 2, 3 e 5 ric.).

Deve pertanto accogliersi la domanda ed accertarsi e dichiararsi la costituzione a far data dal 1/1/2013 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e SAN [REDACTED] con il livello e gli orari di lavoro che la stessa aveva in precedenza nel medesimo appalto sino al 31/12/2012 (e cioè con inquadramento al II livello del CCNL delle imprese di pulizia e servizi integrati – multi servizi, con mansioni di addetta alle pulizie, con contratto part-time di 21 ore e 15 minuti alla settimana, con distribuzione oraria nei medesimi giorni della settimana previsti quando la ricorrente era alle dipendenze della CO.L. [REDACTED] e cioè dal lunedì al venerdì dalle ore 5,00 alle ore 8,45 ed il sabato dalle ore 6,00 alle ore 8,30 e con retribuzione oraria di euro 7,01 –cfr. doc.ti 2 e 3), ordinandosi altresì la immediata riammissione in servizio.

Ulteriore conseguenza è il diritto al risarcimento del danno che parte ricorrente ha chiesto domandando la condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni medio tempore non percepite.

Il diritto all'assunzione è diritto alla costituzione del rapporto; e dal relativo inadempimento discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.

Come nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, anche nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di assunzione sussiste un danno presunto: una presunzione juris tantum, che riguarda le retribuzioni che il lavoratore avrebbe potuto conseguire (ove fosse stato tempestivamente assunto; ovvero non ove fosse stato illegittimamente licenziato).

*"La ritardata assunzione di colui che abbia per legge diritto all'assunzione determina il diritto al risarcimento del danno, decorrente dalla domanda di assunzione; ed il danno, di cui non è necessaria prova, è costituito dalla retribuzione che il richiedente avrebbe percepito, salva la dimostrazione del fatto (onere di colui che il fatto deduca) che il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa". (Cass. 7858/2008).*

Parte resistente nulla ha dedotto circa l'aliunde perceptum.



L'anzianità pregressa non può essere riconosciuta in quanto risulta agli atti che la ricorrente abbia già ricevuto il t.f.r. dal precedente appaltatore quindi, ove fosse riconosciuta l'anzianità, la ricorrente potrebbe ottenere, alla cessazione del nuovo contratto, per due volte la stessa voce.

Deve essere, pertanto, riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire le retribuzioni medio tempore maturate dal 1/1/2013 sino alla data della nuova assunzione.

La retribuzione globale di fatto è indicata in ricorso (€ 850,00), non contestata e comunque sorretta da idonei documenti (cfr. busta paga) e va quindi interamente recepita; sulla somma così determinata andranno calcolati gli interessi sulla somma via via rivalutata mese per mese sino alla data della nuova assunzione.

Le spese processuali seguono la soccombenza di SAN [REDACTED] e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dello scaglione indeterminato considerato che si controverte in tema di diritto all'assunzione e risarcimento del danno non conclusivamente determinato al momento della pronuncia.

P.Q.M.

- accerta la costituzione a far data dal 1/11/2013 di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente K [REDACTED] N [REDACTED] e la ditta SAN [REDACTED] [REDACTED] con il livello e gli orari di lavoro che K [REDACTED] N [REDACTED] aveva in precedenza nel medesimo appalto sino al 31/12/2012 e applicazione del CCNL [REDACTED] ordinando la immediata riammissione in servizio.
- condanna SAN [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore di K [REDACTED] N [REDACTED] le retribuzioni dal 1/1/2013 sino alla data di assunzione, determinate per come in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione con le decorrenze indicate in parte motiva;
- condanna SAN [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare le spese processuali in favore della ricorrente, spese che si liquidano in complessivi € 3.500,00, per competenze, oltre I.V.A. e cpa., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

Reggio Emilia, 2/4/2014

Il Giudice



dott.Elena Vezzosi

